



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio in collegamento da

remoto del 18 luglio 2024

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente, relatore
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Ruben D'Addio	Primo Referendario
Emanuele Petronio	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008) e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* ed in particolare l'art. 20;

VISTO il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175”*;

VISTO l’art. 1 commi 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* ed in particolare l’art. 22, commi 1 lett. d-bis) e 4;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie 21 luglio 2017, n. 19/INPR e 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, con le quali sono state adottate le linee di indirizzo, rispettivamente per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016, e per la revisione periodica, ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto;

VISTA la deliberazione 23 febbraio 2024, n. 15/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Molise ha approvato il programma dei controlli per l’anno 2024;

VISTA la relazione concernente gli esiti dell’indagine su *“Monitoraggio relativo all’assunzione e trasmissione da parte degli Enti locali della Regione Molise dei provvedimenti aventi ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 3 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”*;

VISTE le comunicazioni pubbliche della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie datate 15 marzo 2024 e 17 giugno 2024, con cui si è reso noto che l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022, avviata in data 13 marzo 2024, è stata, da ultimo, prorogata al 28 giugno 2024;

VISTA l’ordinanza n. 25/PRES/2024 del 17 luglio 2024 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l’odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Pres. Lucilla Valente;

DELIBERA

di approvare la relazione riguardante *“Monitoraggio relativo all’assunzione e trasmissione da parte degli Enti locali della Regione Molise dei provvedimenti aventi ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 3 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”*;

RISERVA

a separati atti, la segnalazione ad ogni singolo Ente della specifica situazione di inadempienza;

DISPONE

che copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione, che ne costituisce parte integrante, sia trasmessa, a cura della Segreteria, agli Enti locali aventi sede in Molise, all'Università degli Studi del Molise, alla Camera di Commercio per il Molise, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale, alle Unioni dei Comuni: Basso Biferno, Pentri, Medio Sannio, Tappino, Valle del Tammaro, sorgenti del Biferno, Alto Volturno, Alto Biferno, alle Comunità Montane: del Volturno, Centro Pentria, Alto Molise, Montana Sannio, Montana Matese, Montana Centrale, Cigno Valle Biferno, Fortore Molisano, Medio Biferno, Monte Mauro, ai Consorzi di bonifica: Basso Molise, della Piana di Venafro, al Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno e alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 18 luglio 2024.

Il Presidente relatore
(Lucilla Valente)



Depositata in Segreteria il 24 luglio 2024.

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

**MONITORAGGIO RELATIVO ALL'ASSUNZIONE E
TRASMISSIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DELLA
REGIONE MOLISE DEI PROVVEDIMENTI AVENTI AD
OGGETTO LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20,
COMMI 1 E 3, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.**



CORTE DEI CONTI

MAGISTRATO RELATORE

Pres. Lucilla Valente

COORDINAMENTO

Silvia Storto

ANALISI GIURIDICA

Manuela Trombetta

RICERCHE:

Alessandra Bornaschella

Andrea Campidoglio

Costanza Carriero

Giuseppina De Santis

Anna Rita Iannone

Sommario

Premessa	4
1. Quadro normativo.....	6
2. I risultati del monitoraggio	11
3. Conclusioni.....	25

Premessa

Nell'ambito del peculiare percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato dal legislatore sin dalla legge di stabilità 2015 (*cf.* art. 1 commi 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle Amministrazioni Pubbliche, tra cui quello di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto societario, da approvarsi con provvedimento assunto entro il 31 dicembre di ciascun anno (commi 1 e 3 dell'art. 20 TUSP).

La Sezione delle Autonomie, nel rimarcare la centralità del processo in parola, con deliberazione n. 22/2018/INPR, ha evidenziato la doverosità della comunicazione di tali esiti in favore delle competenti Sezioni regionali di controllo, in quanto funzionale allo svolgimento delle verifiche della Corte.

In tale ottica, è stato approvato, con deliberazione 14 marzo 2023, n. 9/INPR, un monitoraggio relativo al controllo di tale adempimento da parte di tutti gli Enti territoriali della Regione Molise, con riferimento all'esercizio finanziario 2021.

All'esito dell'indagine (*cf.* deliberazione 25 ottobre 2023, n. 120/REF), è stato accertato un rilevante inadempimento dell'obbligo di trasmissione a questa Sezione regionale di controllo del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021: solo quarantasei (46) su centotrentotto (138) Enti locali hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 175 del 2016.

Per l'effetto, le novantadue (92) Amministrazioni inadempienti, a seguito della segnalazione della propria specifica situazione di inadempienza, sono state invitate a provvedere all'osservanza degli obblighi normativi in materia.

Visto il riscontro, il Collegio ha preso atto dell'avvenuta trasmissione dei provvedimenti adottati entro il termine del 31 dicembre 2022.

L'analisi condotta ha evidenziato una partecipazione, da parte delle Amministrazioni, assente o comunque irrisoria - che oscilla tra il 0,10 e il 2% -, ad eccezione della Provincia di Isernia, che detiene partecipazioni in società fino al 52,87%. In occasione della ricognizione, alcuni Enti hanno proceduto all'alienazione delle partecipazioni possedute, in quanto la relativa detenzione non era più strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. La maggior parte delle procedure di alienazione, seppur avviate da lungo tempo, non risultano, allo stato degli atti, concluse.

Considerata l'importanza dell'adempimento in esame, ma il suo esiguo rispetto, la Sezione ha promosso nuovamente, con deliberazione 23 febbraio 2024, n. 15/INPR, il monitoraggio del controllo del dettato normativo in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, con riferimento all'esercizio finanziario 2022.

L'acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie, riferiti alla data del 31 dicembre 2022, è stata, da ultimo, prorogata al termine del 28 giugno u.s., per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute dagli Enti (*cfr.* comunicazioni pubbliche della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie del 15 marzo e 17 giugno 2024).

L'universo monitorato è circoscritto alle Pubbliche Amministrazioni insistenti sul territorio della Regione Molise, sia quelle accreditate sull'applicativo Con.Te - centotrentasei (136) Comuni, due (2) Province -, che quelle, diversamente, non accreditate, ma sottoposte al controllo della Sezione - otto (8) Unioni di Comuni, dieci (10) Comunità montane, tre (3) Consorzi, l'Istituzione universitaria, la Camera di Commercio.

1. Quadro normativo.

Il processo di razionalizzazione delle società partecipate, delineato nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate, rispettivamente dagli articoli 24 e 20 del citato decreto.

Trattasi di due momenti connessi ed interdipendenti, atteso che l'operazione di natura straordinaria costituisce la base per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dall'articolo 20 dello stesso Testo Unico, cui sono tenuti gli Enti Territoriali, al pari delle altre Amministrazioni Pubbliche (*cfr.* Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, 21 dicembre 2018, n. 22/INPR).

Tali disposizioni costituiscono, per gli Enti Territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato a norma dell'articolo 1, commi 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2015).

Come precisato dalla giurisprudenza contabile, il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente Territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni, ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento (*cfr.* Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, 21 luglio 2017, n. 19/INPR).

L'evoluzione caratterizzante il processo in esame – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Per quanto riguarda, in particolare, la revisione periodica, le Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 20 TUSP, di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Precisi obblighi di comunicazione sussistono anche nell'ipotesi in cui non si detenga alcuna partecipazione.

Nel caso in cui gli esiti dell'attività ricognitiva abbiano reso necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate, la pubblica amministrazione interessata sarà tenuta, ulteriormente, ad approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche una relazione sull'attuazione dello stesso, evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

A comprova della sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e quella periodica, la giurisprudenza contabile ha sottolineato come alle stesse siano sottesi i medesimi criteri e come entrambe siano preordinate a rilevare le situazioni di criticità di cui al comma 2 dell'articolo 20 TUSP, espressamente richiamato dal successivo articolo 24, di seguito evidenziate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 TUSP.

Alla razionalizzazione periodica, sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ai sensi del quale *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti*

pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lettera a) TUSP).

Per quanto attiene, invece, al perimetro oggettivo, deve aversi riguardo alle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica. L'articolo 2, comma 1, lettera f) TUSP specifica che per *<<partecipazione>>* deve intendersi *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera, dunque, partecipata direttamente quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; diversamente, è partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. Rientrano, pertanto, tra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Amministrazioni (controllo congiunto).

La giurisprudenza contabile ha sottolineato l'obbligatorietà della ricognizione periodica – da considerarsi generalizzata per tutte le partecipazioni societarie, detenute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità – e la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità in qualità di soci (*cfr.* Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazioni, 21 luglio 2017, n. 19/INPR e 21 dicembre 2018, n. 22/INPR; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione, 28 aprile 2020, n. 26/VSG).

Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata, è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in

caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, 21 luglio 2017, n. 19/INPR).

Ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, la giurisprudenza contabile ha precisato che la valutazione degli Enti deve concernere, da un lato, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 TUSP del cd. vincolo di scopo – riconducibile all'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società, che dovrà essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente -; d'altro canto, dovrà essere valutato anche il cd. vincolo di attività, di cui al comma 2 del medesimo articolo, a prescindere dal fatto che una partecipazione pubblica sia tale da poter qualificare una società pubblica in termini di ente in house; la qualificazione di "in house" rileva ai fini delle modalità con cui sono affidati i contratti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione, 10 giugno 2020, n. 77).

Il provvedimento di razionalizzazione deve essere adottato dall'organo dell'Ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'Ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli Enti Locali, il provvedimento deve, dunque, essere approvato con deliberazione consiliare.

Relativamente ai tempi di presentazione, a norma degli articoli 20, comma 3 e 26, comma 11 TUSP, la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Gli esiti della revisione periodica, al pari di quelli della straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte (le Amministrazioni accreditate – Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni – attraverso l'applicativo Con.Te; mentre, le Amministrazioni non accreditate – Camere di commercio, Università, Unioni di comuni, Comunità montane, consorzi, ecc. – attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente), nonché alla

struttura di monitoraggio di cui all'articolo 15 TUSP per il tramite dell'applicativo "*Partecipazioni*", attivo fino al giorno 14 giugno 2024.

A presidio dell'effettività delle prescrizioni in tema di razionalizzazione periodica, il comma 7 dell'articolo 20 TUSP prevede un meccanismo sanzionatorio, cui possono correlarsi anche profili di responsabilità erariale. Invero, la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 del citato articolo da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto: in particolare, al socio pubblico viene inibito l'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6-bis T.U.S.P., *"le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6"*.

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni. Nell'ambito delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, viene in rilievo l'articolo 22, che al comma 1, prevede, a carico di ciascuna pubblica amministrazione, obblighi di pubblicazione e di aggiornamento annuale di alcuni provvedimenti, tra i quali, quelli aventi ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (lett. d-bis).

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione di tali dati, il legislatore stabilisce il divieto di erogazione, in favore delle società partecipate, di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata (art. 22, co. 4, d.lgs. n. 33 del 2013).

2. I risultati del monitoraggio

Al fine di favorire l'azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche – le cui gestioni impattano sugli Enti territoriali titolari di partecipazioni pubbliche – la Corte ha avviato una collaborazione istituzionale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (protocollo siglato il 25 maggio 2016) per la rilevazione unitaria dei dati relativi agli organismi partecipati.

In applicazione del d.lgs. n. 175 del 2016, le Amministrazioni Pubbliche, tra cui gli Enti Territoriali, sono tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione in apposita sezione dell'applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro. La comunicazione del provvedimento adottato è, altresì, effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016.

La Corte dei conti annualmente provvede a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, un avviso con il quale ribadisce l'obbligatorietà dell'adempimento e le modalità di trasmissione delle delibere adottate per i diversi enti.

Relativamente all'oggetto del presente monitoraggio, con comunicazione pubblicata in data 15 marzo 2024, è stato ribadito l'obbligo di comunicazione, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro, dei dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022, adottati entro il 31 dicembre 2023, nonché della relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP) e delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31 dicembre 2022 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

L'acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica, avviata il 13 marzo 2024, è stata, da ultimo, prorogata al termine del 28 giugno u.s., per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute dagli Enti.

Per i richiamati adempimenti, è stato ribadito l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo. Con il citato avviso, è stato precisato che *“le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, secondo le modalità di seguito descritte:*

- le amministrazioni accreditate sull'applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;
- le amministrazioni e gli enti non accreditati sull'applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;
- gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo: sezione.controllo.entis@corconticert.it;
- le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo: sezioni.riuinite.in.sede.di.controllo@corconticert.it;
- gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo".

Considerata, quindi, l'importanza dell'adempimento in esame, la Sezione ha promosso un monitoraggio delle trasmissioni effettuate dai diversi Enti territoriali della Regione Molise, in particolare, dapprima con la verifica dell'acquisizione delle comunicazioni sul Sistema Con.Te (Contabilità Territoriale), per poi passare alla ricognizione degli invii attuati a mezzo PEC sull'applicativo gestionale del protocollo istituzionale.

Le verifiche non hanno evidenziato criticità di rilievo in ordine all'adempimento dell'obbligo di trasmissione del provvedimento avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022.

In via preliminare, si deve evidenziare che l'adempimento da parte delle Amministrazioni appare quasi totalitario. Hanno provveduto alla trasmissione del provvedimento in esame, cento trentuno (131) Comuni (di cui centoventisette tramite le funzionalità dell'applicativo Con.Te e quattro attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo intestato alla Sezione), due (2) Province (di cui una tramite il sistema Con.Te e l'altra attraverso PEC), la Regione Molise, la Camera di commercio del

Molise, quattro (4) Unioni di Comuni, cinque (5) Comunità montane, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, tre (3) Consorzi.

Un primo monitoraggio ha riguardato le centotrentotto (138) Amministrazioni insistenti sul territorio della Regione Molise accreditate sull'applicativo Con.Te, dettagliatamente centotrentasei (136) Comuni e due (2) Province.

Alla data del 10 luglio 2024, centosei (106) Comuni e una (1) Provincia hanno provveduto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, T.U.S.P. tramite il sistema di contabilità territoriale, come da tabella di seguito:

Tabella 1 - Enti Locali adempienti attraverso l'applicativo Con.Te

	Enti Locali	Prov.	Ricognizione Con.Te Partecipate al 31.12.2022			
			n. protocollo	data	n. delibera	data
1	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	1300	13.06.2024	15	05.09.2023
2	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	939	09.05.2024	24	18.12.2023
3	AGNONE	IS	3628	07.12.2023	49	27.11.2023
4	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	6	02.01.2024	30	30.12.2023
5	BARANELLO	CB	23	03.01.2024	44	22.12.2023
6	BELMONTE DEL SANNIO	IS	61	09.01.2024	21	23.12.2023
7	BONEFRO	CB	509	18.03.2024	24	18.12.2023
8	BUSSO	CB	29	04.01.2024	32	28.12.2023
9	CAMPOBASSO	CB	16	03.01.2024	43	29.12.2023
10	CAMPODIPIETRA	CB	281	09.02.2024	42	29.12.2023
11	CAMPOLieto	CB	479	13.03.2024	35	27.12.2023
12	CAMPOMARINO	CB	174	23.01.2024	52	21.12.2023
13	CAPRACOTTA	IS	249	01.02.2024	36	27.12.2023
14	CAROVILLI	IS	55	08.01.2024	32	28.12.2023
15	CARPINONE	IS	86	12.01.2024	40	28.12.2023
16	CASACALENDA	CB	195	24.01.2024	21	27.12.2023
17	CASALCIPRANO	CB	1037	17.05.2024	19	29.12.2023
18	CASTEL DEL GIUDICE	IS	1303	13.06.2024	32	30.12.2023
19	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	136	17.01.2024	36	21.12.2023
20	CASTELMAURO	CB	802	22.04.2024	24	28.12.2023
21	CASTELPETROSO	IS	3735	22.12.2023	30	04.12.2023
22	CASTELPIZZUTO	IS	225	30.01.2024	33	28.12.2023
23	CASTELVERRINO	IS	214	29.01.2024	25	29.12.2023
24	CASTROPIGNANO	CB	208	26.01.2024	15	29.12.2023
25	CERCEMAGGIORE	CB	80	11.01.2024	32	28.12.2023
26	CERCEPICCOLA	CB	3749	27.12.2023	34	22.12.2023
27	CERRO AL VOLTURNO	IS	218	29.01.2024	22	27.12.2023
28	CHIAUCI	IS	127	16.01.2024	34	22.12.2023
29	CIVITACAMPOMARANO	CB	3702	18.12.2023	24	13.11.2023

segue tabella n. 1

30	COLLETORTO	CB	3762	29.12.2023	19	28.12.2023
31	DURONIA	CB	549	20.03.2024	20	04.12.2023
32	FERRAZZANO	CB	26	04.01.2024	30	28.12.2023
33	FORLI' DEL SANNIO	IS	1305	14.06.2024	24	20.12.2023
34	FORNELLI	IS	232	30.01.2024	41	30.12.2023
35	FOSSALTO	CB	198	25.01.2024	29	27.12.2023
36	FROSOLONE	IS	150	19.01.2024	51	27.12.2023
37	GAMBATESA	CB	432	06.03.2024	22	21.12.2023
38	GILDONE	CB	207	26.01.2024	36	28.12.2023
39	GUARDIALFIERA	CB	250	02.02.2024	32	27.12.2023
40	GUARDIAREGIA	CB	644	02.04.2024	22	21.12.2023
41	ISERNIA	IS	919	07.05.2024	131	28.12.2023
42	JELSI	CB	59	09.01.2024	38	21.12.2023
43	LONGANO	IS	92	12.01.2024	23	28.12.2023
44	LUCITO	CB	1243	05.06.2024	17	29.12.2023
45	LUPARA	CB	102	15.01.2024	26	30.12.2023
46	MACCHIA D'ISERNIA	IS	139	18.01.2024	28	30.12.2023
47	MACCHIA VALFORTORE	CB	240	31.01.2024	30	22.12.2023
48	MACCHIAGODENA	IS	85	12.01.2024	40	28.12.2023
49	MATRICE	CB	149	19.01.2024	25	22.12.2023
50	MIRABELLO SANNITICO	CB	60	09.01.2024	41	29.12.2023
51	MOLISE	CB	2821	02.11.2023	4	03.05.2023
52	MONACILIONI	CB	1133	27.05.2024	47	30.12.2023
53	MONTAGANO	CB	134	17.01.2024	19	28.12.2023
54	MONTAQUILA	IS	35	05.01.2024	53	28.12.2023
55	MONTEMITRO	CB	167	19.01.2024	26	18.12.2023
56	MONTENERO DI BISACCIA	CB	3760	29.12.2023	75	20.12.2023
57	MONTENERO VALCOCCHIARA	IS	1094	22.05.2024	26	29.11.2023
58	MONTERODUNI	IS	1296	13.06.2024	28	29.12.2023
59	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	3764	29.12.2023	27	20.12.2023
60	ORATINO	CB	135	17.01.2024	29	30.12.2023
61	PALATA	CB	5	02.01.2024	35	27.12.2023
62	PESCHE	IS	3683	13.12.2023	29	06.12.2023
63	PESCOLANCIANO	IS	84	12.01.2024	44	29.12.2023
64	PETACCIATO	CB	285	12.02.2024	42	29.12.2023
65	PETRELLA TIFERNINA	CB	166	19.01.2024	23	19.12.2023
66	PIETRABBONDANTE	IS	466	12.03.2024	40	28.12.2023
67	PIETRACATELLA	CB	197	25.01.2024	33	28.12.2023
68	PIETRACUPA	CB	201	25.01.2024	33	12.12.2023
69	POGGIO SANNITA	IS	231	30.01.2024	34	29.12.2023
70	PORTOCANNONE	CB	22	03.01.2024	43	27.12.2023
71	POZZILLI	IS	117	16.01.2024	31	28.12.2023
72	RICCIA	CB	142	18.01.2024	38	21.12.2023

segue tabella n. 1

73	RIONERO SANNITICO	IS	3733	21.12.2023	36	19.12.2023
74	RIPABOTTONI	CB	1083	21.05.2024	26	20.12.2023
75	RIPALIMOSANI	CB	291	12.02.2024	34	29.12.2023
76	ROCCAMANDOLFI	IS	290	12.02.2024	28	27.12.2023
77	ROCCASICURA	IS	130	17.01.2024	41	21.12.2023
78	ROCCAVIVARA	CB	73	10.01.2024	35	27.12.2023
79	ROCCHETTA AL VOLTURNO	IS	193	24.01.2024	27	28.12.2023
80	ROTELLO	CB	2860	07.11.2023	4	30.04.2023
81	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	140	18.01.2024	24	28.12.2023
82	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	7	02.01.2024	33	21.12.2023
83	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	47	05.01.2024	22	22.12.2023
84	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	137	17.01.2024	26	22.12.2023
85	SAN POLO MATESE	CB	54	08.01.2024	28	29.12.2023
86	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	33	04.01.2024	43	27.12.2023
87	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	3	02.01.2024	41	12.12.2023
88	SANT'AGAPITO	IS	81	11.01.2024	23	22.12.2023
89	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	1203	01.06.2024	32	30.12.2023
90	SANT'ELENA SANNITA	IS	1263	07.06.2024	24	07.12.2023
91	SANT'ELIA A PIANISI	CB	110	15.01.2024	32	22.12.2023
92	SCAPOLI	IS	1265	08.06.2024	27	27.12.2023
93	SEPINO	CB	227	30.01.2024	25	24.11.2023
94	SESSANO DEL MOLISE	IS	88	12.01.2024	42	28.12.2023
95	SESTO CAMPANO	IS	143	18.01.2024	38	20.12.2023
96	SPINETE	CB	3759	29.12.2023	26	19.12.2023
97	TAVENNA	CB	2951	13.11.2023	15	17.07.2023
98	TERMOLI	CB	876	02.05.2024	85	28.12.2023
99	TORELLA DEL SANNIO	CB	132	17.01.2024	44	27.12.2023
100	TORO	CB	289	12.02.2024	31	28.12.2023
101	TRIVENTO	CB	43	05.01.2024	49	19.12.2023
102	TUFARA	CB	70	10.01.2024	29	27.12.2023
103	URURI	CB	3719	21.12.2023	26	19.12.2023
104	VASTOGIRARDI	IS	282	12.02.2024	35	20.12.2023
105	VENAFRO	IS	45	05.01.2024	53	29.12.2023
106	VINCHIATURO	CB	708	10.04.2024	39	20.12.2023
107	PROVINCIA ISERNIA	IS	1330	19.06.2024	18	28.12.2023

Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Le trasmissioni effettuate attraverso il sistema Con.Te rappresentano il 77,54 per cento dell'universo oggetto di monitoraggio: si registra, dunque, un notevole incremento dell'adempimento in esame rispetto allo scorso anno, dove si è registrata la percentuale del 22,46 per cento.

Alla data del 10 luglio 2024, al protocollo istituzionale della Sezione, sono pervenute a mezzo PEC le comunicazioni dei seguenti Enti:

Tabella 2 - Enti Locali adempienti sull'applicativo gestionale del protocollo istituzionale della Sezione

	Enti Locali	Provincia	Delibere ricognizione PEC/Protocollo			
			n. protocollo	data	n. delibera	data
1	CAMPOCHIARO	CB	254	05.02.2024	38	19.12.2023
2	COLLE D'ANCHISE	CB	984	14.05.2024	24	21.12.2023
3	MIRANDA	IS	378	29.02.2024	34	19.12.2023
4	PROVINCIA CAMPOBASSO	CB	99	15.01.2024	52	15.12.2023

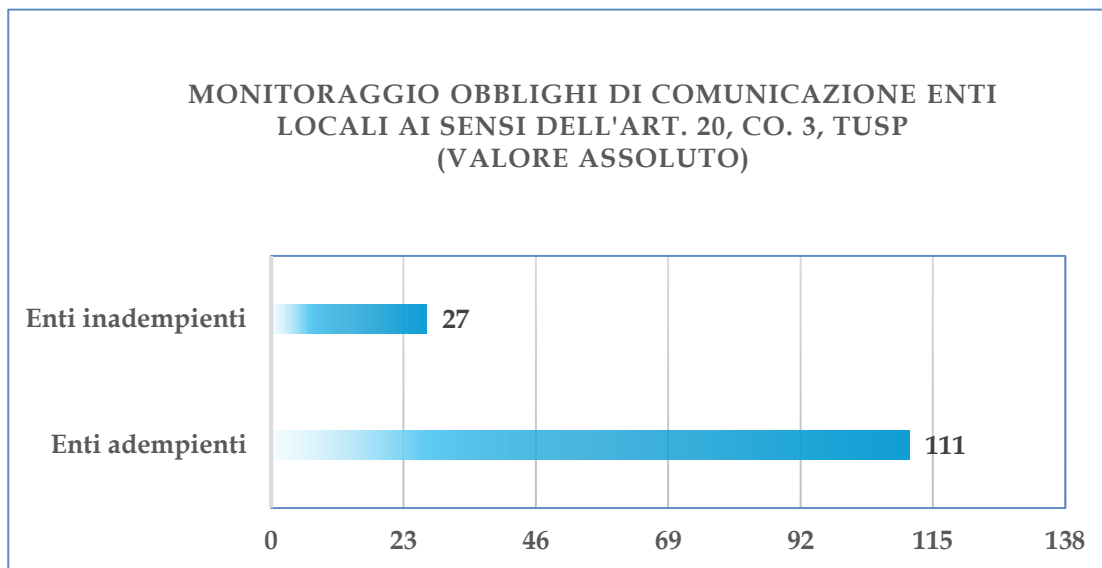
Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Con nota prot. n. 1404 datata 11 luglio 2024, la Sezione ha sollecitato le quattro Amministrazioni *de quo* a trasmettere i provvedimenti in esame esclusivamente tramite le funzionalità dell'applicativo Con.Te.

Allo stesso tempo, si è avuto cura di rammentare che ai soli Enti non accreditati al sistema (a titolo esemplificativo, Camere di Commercio, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) è riservato il canale della posta elettronica certificata quale modalità di trasmissione dei provvedimenti.

I Grafici 1 e 2 espongono, in valori assoluti, il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, T.U.S.P. alla Sezione regionale di controllo alla data del 10 luglio 2024: centoundici (111) Amministrazioni locali su centotrentotto (138) hanno provveduto a trasmettere i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022; al contrario, ventisette (27) Enti non hanno assolto agli obblighi normativi in materia.

Grafici 1 e 2 – Monitoraggio degli obblighi di comunicazione alla Sezione regionale di controllo per il Molise alla data del 10 luglio 2024 (valori assoluti)



Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

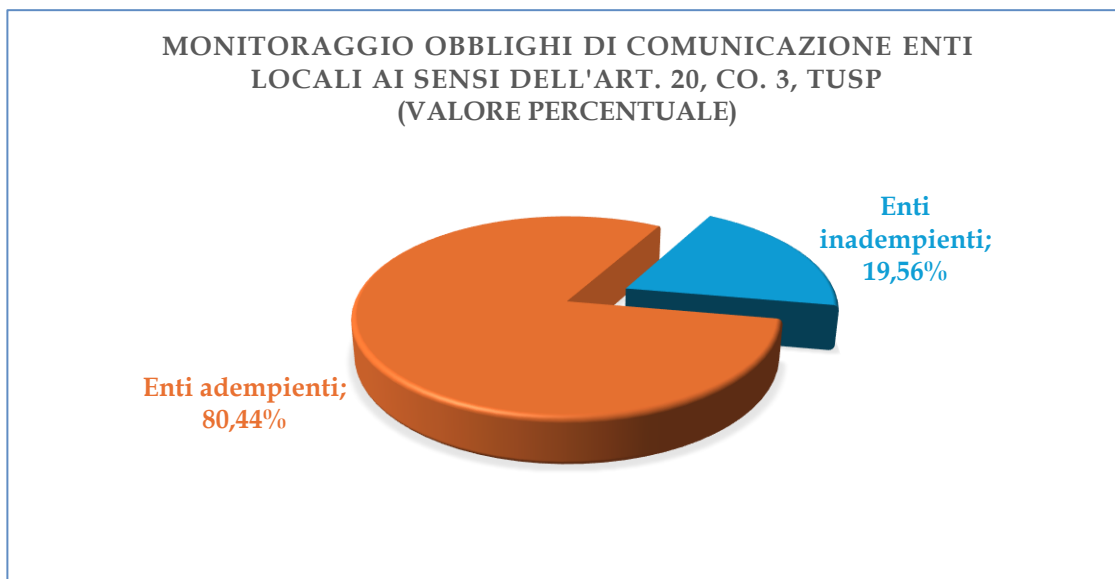


Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Il Grafico 3 esprime, in valori percentuali, l'acquisizione dei dati relativi agli organismi partecipati alla data del 10 luglio 2024. È possibile notare l'alta percentuale di adempimento degli obblighi normativi in materia: in particolare, le centoundici Amministrazioni adempienti rappresentano l'80,44 per cento dei centotrentotto Enti locali, cui fa riferimento il primo monitoraggio.

Esigua è la percentuale di inadempimento.

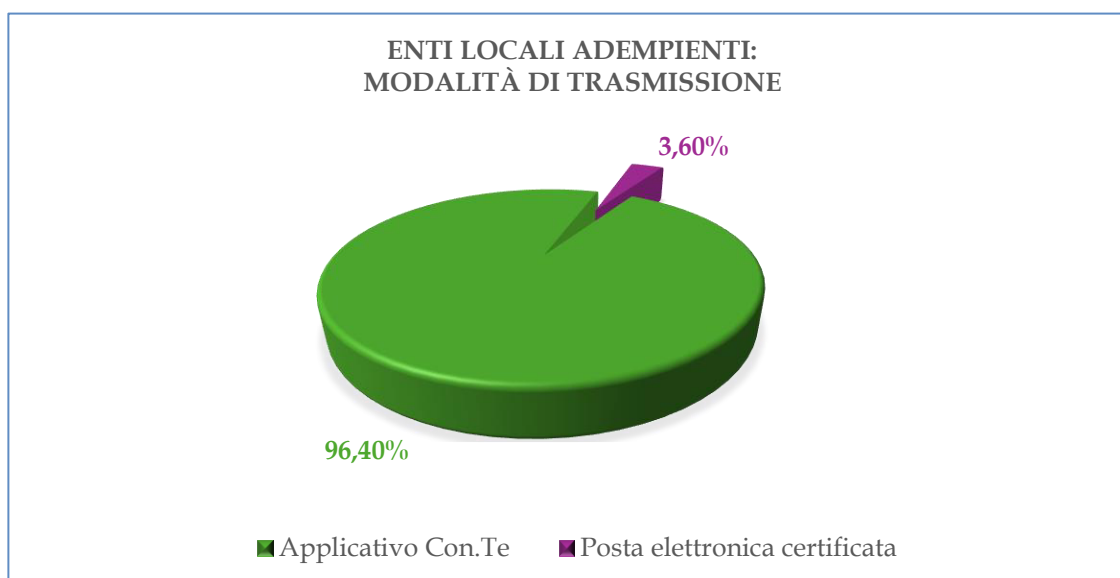
Grafico 3 – Monitoraggio degli obblighi di comunicazione alla Sezione regionale di controllo per il Molise (valore percentuale)



Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Il Grafico 4 rende evidenza della modalità di trasmissione adottata dalle centoundici (111) Amministrazioni adempienti: in particolare, solo il 3,60 per cento degli Enti ha assolto agli obblighi di comunicazione alla Sezione attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata, disattendendo alle indicazioni fornite dalla Corte con comunicazione pubblica del 15 marzo 2024.

Grafico 4 – Focus: modalità di trasmissione degli Enti adempienti (valore percentuale)



Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Il restante 96,40 per cento delle Amministrazioni valorizza le funzionalità dell'applicativo Con.Te.

Alla data del 10 luglio 2024, risultavano inadempienti agli obblighi di comunicazione i Comuni di seguito indicati:

Tabella 3 – Enti Locali inadempienti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, TUSP

	Enti locali	Provincia
1	BOJANO	CB
2	CANTALUPO NEL SANNIO	IS
3	CASTEL SAN VINCENZO	IS
4	CASTELBOTTACCIO	CB
5	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS
6	COLLI A VOLTURNO	IS
7	CONCA CASALE	IS
8	FILIGNANO	IS
9	GUGLIONESI	CB
10	LARINO	CB
11	LIMOSANO	CB
12	MAFALDA	CB
13	MONTECILFONE	CB
14	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB
15	MONTELONGO	CB
16	MORRONE DEL SANNIO	CB
17	PESCOPENNATARO	IS
18	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS
19	PIZZONE	IS
20	PROVVIDENTI	CB
21	SALCITO	CB
22	SAN BIASE	CB
23	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
24	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB
25	SAN MASSIMO	CB
26	SAN PIETRO AVELLANA	IS
27	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB

Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

I Comuni *de quo* sono stati destinatari di una comunicazione di sollecito, in data 11 luglio 2024 con nota protocollo n. 1406, affinché trasmettessero i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 tramite le funzionalità dell'applicativo Con.Te entro il termine del 16 luglio 2024.

Si è avuto, inoltre, cura di rammentare che l'obbligatorietà della comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, T.U.S.P. impone agli Enti di inoltrare, attraverso l'applicativo, esplicita

dichiarazione al riguardo, anche in assenza di elementi. Le Amministrazioni soggette al TUSP devono, invero, caricare a sistema il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Di seguito, l'elenco dei Comuni che hanno dato riscontro:

Tabella 4 - Enti Locali adempienti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, TUSP a seguito del sollecito inviato in data 11 luglio 2024 con nota prot. n. 1406 attraverso il sistema Con.Te:

	Enti Locali	Prov.	Ricognizione Con.Te Partecipate al 31.12.2022			
			n. protocollo	data	n. delibera	data
1	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	1515	16.07.2024	34	27.12.2023
2	CASTELBOTTACCIO	CB	1483	15.07.2024	30	28.12.2023
3	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	1425	12.07.2024	33	28.12.2023
4	FILIGNANO	IS	1457	12.07.2024	40	29.12.2023
5	GUGLIONESI	CB	1428	12.07.2024	71	29.12.2023
6	LARINO	CB	1413	11.07.2024	61	29.12.2023
7	LIMOSANO	CB	1414	11.07.2024	37	29.12.2023
8	MAFALDA	CB	1471	15.07.2024	27	28.12.2023
9	MONTECILFONE	CB	1443	12.07.2024	20	27.12.2023
10	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	1469	15.07.2024	23	15.12.2023
11	MONTELONGO	CB	1520	16.07.2024	12	23.12.2023
12	MORRONE DEL SANNIO	CB	1420	11.07.2024	15	11.12.2023
13	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	1472	15.07.2024	21	19.12.2023
14	PROVVIDENTI	CB	1506	16.07.2024	17	21.12.2023
15	SALCITO	CB	1476	15.07.2024	38	20.12.2023
16	SAN BIASE	CB	1415	11.07.2024	24	30.12.2023
17	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	1411	11.07.2024	31	14.11.2023
18	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	1521	16.07.2024	26	22.12.2023
19	SAN MASSIMO	CB	1458	12.07.2024	21	06.12.2023
20	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	1423	12.07.2024	22	27.12.2023

Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

A seguito del sollecito inviato in data 11 luglio, solo un Comune ha dato riscontro attraverso posta elettronica certificata della Sezione, come da tabella:

Tabella 5 - Enti Locali adempienti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, TUSP a seguito del sollecito inviato in data 11 luglio 2024 con nota prot. n. 1406 mediante PEC:

	Enti Locali	Prov.	Ricognizione PEC Partecipate al 31.12.2022			
			n. protocollo	data	n. delibera	data
1	PESCOPENNATARO	IS	1526	17.07.2024	21	27.12.2023

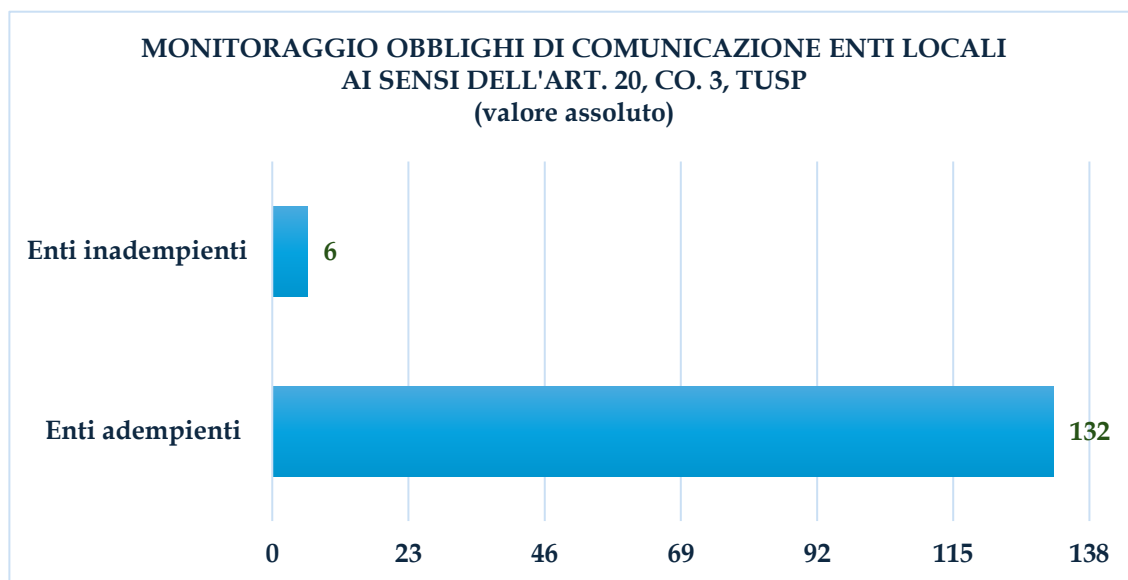
Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Anche in questo caso, l'Ente è stato esortato, con nota prot. n. 1530 del 17 luglio u.s., a provvedere con sollecitudine al caricamento del provvedimento consiliare sulla

piattaforma di contabilità territoriale. Il Comune ha prontamente caricato la delibera a sistema, acquisita in data 18 luglio 2024 al numero di protocollo 1536.

Il Grafico 5 espone, in valori assoluti, il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, T.U.S.P. alla Sezione regionale di controllo alla data del 17 luglio 2024: centotrentadue (132) Amministrazioni su centotrentotto (138) hanno provveduto a trasmettere i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022; al contrario, sei (6) Comuni non hanno assolto agli obblighi normativi in materia.

Grafico 5 - Monitoraggio degli obblighi di comunicazione alla Sezione regionale di controllo per il Molise alla data del 17 luglio 2024 (valore assoluto)



Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Il Grafico 6 esprime, in valori percentuali, l'acquisizione dei dati relativi agli organismi partecipati alla data del 17 luglio 2024. A seguito della nota di sollecito inviata ai Comuni inadempienti, si è notevolmente ridotta la percentuale di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione. Le centotrentadue Amministrazioni adempienti rappresentano il 95,65 per cento dei centotrentotto Enti locali, cui fa riferimento il primo monitoraggio.

Grafico 6 – Monitoraggio degli obblighi di comunicazione alla Sezione regionale di controllo per il Molise alla data del 17 luglio 2024 (valore percentuale)

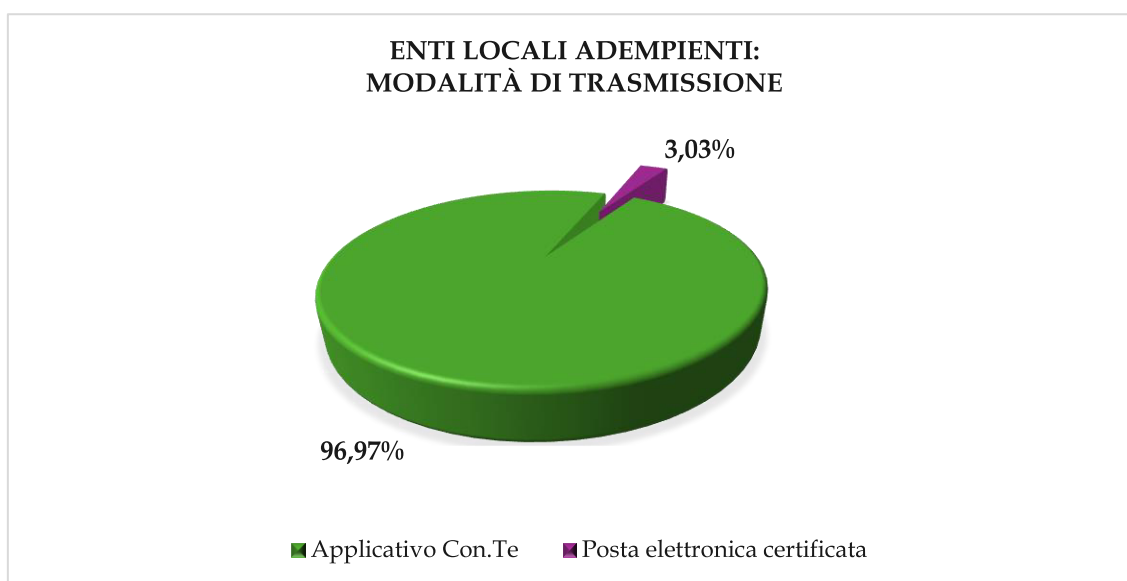


Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Il Grafico 7 rende evidenza della modalità di trasmissione adottata dalle centotrentadue (132) Amministrazioni adempienti: in particolare, solo il 3,03 per cento degli Enti ha assolto agli obblighi di comunicazione alla Sezione attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata, disattendendo alle indicazioni fornite dalla Corte con comunicazione pubblica del 15 marzo 2024.

Il restante 96,97 per cento delle Amministrazioni valorizza le funzionalità dell'applicativo Con.Te.

Grafico 7 – Focus: modalità di trasmissione degli Enti adempienti (valore percentuale)



Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Allo stato, risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione solo sei Comuni: Bojano, Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Conca Casale, Pizzone, San Pietro Avellana.

Il monitoraggio ha interessato anche le Amministrazioni e gli Enti insistenti sul territorio non accreditati sull'applicativo Con.Te.

Alla data del 10 luglio 2024, sono state acquisite al protocollo istituzionale della Sezione le comunicazioni, come da tabella di seguito:

Tabella 6 - Amministrazioni non accreditate sull'applicativo Con.Te adempienti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, TUSP alla data del 10 luglio 2024:

	Enti territoriali	Ricognizione PEC Partecipate al 31.12.2022			
		n. prot.	data	n. provv.	data
1	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	305	16.02.2024	141	20.12.2023
2	UNIONE DEI COMUNI BASSO BIFERNO	306	16.02.2024	18	28.12.2023
3	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	1142	27.05.2024	171	22.05.2024
4	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO	1183	30.05.2024	prot. n. 2198	29.05.2024

Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

Con nota protocollo n. 1405 datata 11 luglio 2024, la Sezione ha sollecitato la trasmissione, attraverso posta elettronica certificata, dei provvedimenti in esame da parte dell'Università degli Studi del Molise, sette (7) Unioni di Comuni, dieci (10) Comunità montane e due (2) Consorzi entro il termine del 16 luglio 2024.

Molti Enti vi hanno dato riscontro, come da tabella di seguito:

Tabella 7 – Amministrazioni non accreditate sull'applicativo Con.Te adempienti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, TUSP a seguito di sollecito inviato in data 11 luglio 2024, con nota prot. n. 1405:

	Enti territoriali adempienti	Ricognizione PEC partecipate al 31.12.2022			
		n. prot.	data	n. provv.	data
1	UNIONE DEI COMUNI ALTO BIFERNO	1487	15.07.2024	del. n. 12	29.12.2023
2	UNIONE DEI COMUNI PENTRI	1540	19.07.2024	del. n. 9	29.12.2023
3	UNIONE DEI COMUNI TAPPINO	1416	11.07.2024	del. n. 13	22.12.2023
4	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TAMMARO	1524	17.07.2024	del. n. 12	29.12.2023
5	COMUNITÀ MONTANA ALTO MOLISE	1512	16.07.2024	decreto n. 20	20.12.2023
6	COMUNITÀ MONTANA CIGNO VALLE BIFERNO	1505	16.07.2024	decreto n. 19	30.12.2023
7	COMUNITÀ MONTANA DEL VOLTURNO	1509	16.07.2024	prot. n. 98	11.06.2024
8	COMUNITÀ MONTANA MOLISE CENTRALE	1531	17.07.2024	decreto n. 9	29.06.2024
9	COMUNITÀ MONTANA SANNIO	1511	16.07.2024	decreto n. 15	20.12.2023
10	COMUNITÀ MONTANA TRIGNO-MEDIO BIFERNO	1504	16.07.2024	decreto n. 27	30.12.2023
11	CONSORZIO DI BONIFICA BASSO MOLISE	1494	15.07.2024	prot. n. 2403	15.07.2024
12	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO	1527	17.07.2024	prot. n. 2850	17.07.2024
13	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	1566	25.07.2024*	Verbale CDA n. 10/2023 punto 4a)	29/11/2023
14	COMUNITÀ MONTANA MONTE MAURO	1507	16.07.2024	decreto n. 29	30.12.2023

Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

**trasmissione effettuata con note PEC in data 13 dicembre 2023 ed in data 15 luglio 2024*

All'esito dell'indagine, soltanto i sei Enti riportati in tabella non hanno dato seguito alla trasmissione degli esiti di razionalizzazione periodica, nonostante il sollecito della Sezione ovvero:

Tabella 8 – Amministrazioni non accreditate sull'applicativo Con.Te non adempienti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, TUSP a seguito di sollecito inviato in data 11 luglio 2024, con nota prot. n. 1405:

	Enti territoriali inadempienti
1	UNIONE DEI COMUNI MEDIO SANNIO
2	UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO
3	UNIONE DEI COMUNI ALTO VOLTURNO
4	COMUNITÀ MONTANA CENTRO PENTRIA
5	COMUNITÀ MONTANA MATESE
6	COMUNITÀ MONTANA FORTORE MOLISANO

3. Conclusioni

Dalla ricognizione effettuata attraverso le banche dati a disposizione della Sezione (il sistema Con.Te e l'applicativo gestionale del protocollo istituzionale), non sono state riscontrate particolari criticità in ordine all'adempimento dell'obbligo di trasmissione del provvedimento avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022.

Si segnala, al riguardo, un rispetto quasi totalitario dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, T.U.S.P. da parte di cento trentadue (132) Amministrazioni su centotrentotto (138).

Si ricava, dunque, una percentuale di adempimento del 95,65 per cento.

Nel dettaglio, solo il 3,03 per cento degli Enti ha assolto agli obblighi di comunicazione alla Sezione attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata, disattendendo alle indicazioni fornite dalla Corte con comunicazione pubblica del 15 marzo 2024.

Il restante 96,97 per cento delle Amministrazioni accreditate al sistema valorizza le funzionalità dell'applicativo Con.Te.

L'esame analitico delle deliberazioni trasmesse alla Sezione non ha evidenziato l'adozione tardiva dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie, in quanto assunti entro il termine del 31 dicembre 2023.

Al riguardo, si sottolinea che il termine previsto dall'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 175 del 2016 per l'adozione del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute (e tempestiva trasmissione agli organi di controllo esterno) è volto ad assicurare il monitoraggio annuale delle partecipazioni societarie in capo all'Ente pubblico, ed è funzionale all'eventuale adozione del piano di razionalizzazione.

Secondo recente orientamento giurisprudenziale, *“non può dirsi conforme alla ratio legis l'emanazione di un provvedimento ricognitivo delle partecipazioni societarie che non segua la scansione annuale prevista dalla normativa in applicazione, pregiudicando, non solo la conoscibilità della situazione di fatto, ma soprattutto la programmazione di eventuali iniziative di razionalizzazione conseguenti”* (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, sentenza, 9 aprile 2022, n. 26).

Il presente monitoraggio ha evidenziato un lieve inadempimento da parte degli Enti locali, come da tabella di seguito:

Tabella 9 – Enti locali inadempienti agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 20, co. 3, d.lgs. n. 175 del 2016

	Enti locali	Provincia
1	BOJANO	CB
2	CASTEL SAN VINCENZO	IS
3	COLLI A VOLTURNO	IS
4	CONCA CASALE	IS
5	PIZZONE	IS
6	SAN PIETRO AVELLANA	IS

Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti

A conclusione dell’indagine, si riscontra la mancata comunicazione degli esiti della revisione ordinaria da parte di sei (6) Comuni, anche a seguito del sollecito inviato in data 11 luglio 2024 con nota prot. 1406.

La percentuale di inadempimento è pari, dunque, al 4,35 per cento.

Si è avuto cura di rammentare alle Amministrazioni inadempienti che le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione di controllo della Corte dei conti anche in caso negativo, ossia laddove l’Amministrazione non detenga alcuna partecipazione pubblica, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi descritti.

La cogenza degli obblighi individuati ai commi da 1 a 4 dell’art. 20 TUSP è assicurata dal legislatore tramite la predisposizione di un articolato apparato sanzionatorio: il comma 7 del citato articolo contempla, con riferimento ai soli Enti locali, una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. La norma estende, inoltre, alla razionalizzazione periodica le misure di carattere civilistico previste, con riferimento alla revisione straordinaria, dall’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 dello stesso decreto, quali, ad esempio, l’inibizione dell’esercizio dei diritti sociali da parte del socio pubblico nei confronti della società e la liquidazione in denaro della partecipazione - salvo, in ogni caso, il potere di alienarla - o, nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società.

Relativamente alla sanzione di cui all'articolo 20, comma 7, d.lgs. n. 175 del 2016, la cui irrogazione non è di competenza di questa Sezione, preme evidenziare l'orientamento della magistratura contabile, secondo il quale *“La situazione di inadempienza si verifica per mancata adozione dell'atto ricognitivo, della relazione sull'attuazione delle misure deliberate e per omissione delle relative comunicazioni (alla Corte dei conti e alla struttura competente del MEF)”* (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, 24 novembre 2017, n. 27/FRG).

Pertanto, *“non si può dubitare della peculiare ratio che permea l'intero quadro dispositivo in disamina: la necessità di informare tempestivamente e periodicamente i destinatari della ricognizione, rappresentando ai medesimi tutti gli elementi previsti ex lege.*

Al fine sanzionatorio, inoltre, la mancata trasmissione equivale, di fatto, alla mancata predisposizione della ricognizione; soltanto con la concreta e puntuale conoscenza, da parte dei destinatari, si realizza lo scopo perseguito dalle norme de quibus.

L'inadempimento di ogni singolo obbligo (adozione e trasmissione dell'atto), o addirittura di entrambi, ravvisabile nella sequenza procedimentale in esame costituisce presupposto essenziale di comminatoria della specifica sanzione.

V'è necessità, quindi, di un effettivo e puntuale adempimento da parte dell'Ente locale” (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sentenza, 22 settembre 2021, n. 51).

Può, dunque, concludersi che gli adempimenti delle Amministrazioni pubbliche non si limitano alla mera tempestiva adozione dei provvedimenti di razionalizzazione entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo, ma anche alla loro necessaria trasmissione agli organi preposti al controllo, che – si ribadisce – per le Amministrazioni accreditate sull'applicativo Con.Te deve avvenire per il tramite di suddetto sistema.

Ne consegue che la mancata osservanza degli adempimenti normativi non può che determinare l'approfondimento delle singole fattispecie di inadempimento, da parte della Sezione, con la segnalazione ai singoli Enti quale monito al maggior rispetto al dettato normativo.

Sotto questo profilo, si segnala un netto miglioramento dell'osservanza degli obblighi normativi in materia in confronto al monitoraggio condotto con riferimento all'esercizio finanziario 2021, dove all'esito dell'indagine si riscontrava una percentuale di inadempimento pari al 33,33 per cento.

Solo un ristretto numero di Amministrazioni, già destinatarie di accertamento negativo nell'anno 2023, persiste nella mancata comunicazione degli esiti della revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2022.

In definitiva, si rappresenta un considerevole incremento, rispetto allo scorso anno, dell'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, co. 3, TUSP.

Il costante controllo effettuato dalla Sezione ha, invero, condotto ad un rilevante aumento della percentuale di adempimento, che dal 66,67 per cento ha raggiunto, nel 2024, il valore del 95,67 per cento.

Il Presidente
(Lucilla Valente)
(documento firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 24 luglio 2024

Il funzionario preposto
(Silvia Storto)
(documento firmato digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

